



Schweizerischer Bankpersonalverband
Association suisse des employés de banque
Associazione svizzera degli impiegati di banca

Statuti

dell'Associazione svizzera degli impiegati di banca ASIB
Versione italiana



Schweizerischer Bankpersonalverband
Association suisse des employés de banque
Associazione svizzera degli impiegati di banca

Statuti rivisti secondo il voto dell'assemblea dei delegati ordinaria dell'11 settembre 2020

Per semplicità, saranno elencati negli articoli le persone e le loro funzioni solo in forma maschile. Questo vale, però, sempre e senza eccezione per la forma femminile.



Indice

I.	DISPOSIZIONI GENERALI	5
	Articolo 1 - Nome/Sede	5
	Articolo 2 - Scopo e finalità	5
	Articolo 3 - Mezzi	5
II.	SOCI.....	6
	Articolo 4 - Categorie di soci	6
	Articolo 5 - Adesione	6
	Articolo 6 - Dimissioni	7
	Articolo 7 - Esclusione	7
	Articolo 8 - Diritti sul patrimonio sociale.....	7
III.	REGIONI.....	7
	Articolo 9 - Regioni e associazioni regionali	7
	Articolo 10 - Riconoscimento di nuove regioni	8
	Articolo 11 - Adesione di associazioni regionali	8
	Articolo 12 - Rapporto tra le regioni / le associazioni regionali e ASIB	9
IV.	ORGANI.....	10
	Articolo 13 - Organi	10
A.	ASSEMBLEA DEI DELEGATI	
	Articolo 14 - Composizione.....	10
	Articolo 15 - Elezione dei delegati e dei delegati supplenti	11
	Articolo 16 - Convocazione	11
	Articolo 17 – Competenze	11
	Articolo 18 - Presidenza	12
	Articolo 19 – Decisione per circolazione degli atti.....	13
	Articolo 20 – Votazione generale e voto elettronico	13
	Articolo 21 - Revoca.....	13
B.	ASSOCIAZIONI REGIONALI	
	Articolo 22.....	14
C.	IL COMITATO	
	Articolo 23.....	14
	Articolo 24 – Mansioni e competenze	15
	Articolo 25 – diritto di firma.....	16
	Articolo 26 - Segretariato.....	16



	Articolo 27 – Direttore	16
<i>D.</i>	<i>LA COMMISSIONE DI CONTROLLO</i>	
	Articolo 28.....	17
	Articolo 29 – Composizione	18
<i>E.</i>	<i>LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE</i>	
	Articolo 30 – Mansioni e competenze	18
V.	RIVISTA DELL'ASSOCIAZIONE.....	18
	Articolo 31 – In generale.....	18
VI.	PATRIMONIO	19
	Articolo 32 - Patrimonio.....	19
<i>A.</i>	<i>CASSA</i>	
	Articolo 33 – Entrate.....	19
	Articolo 34 - Quota di adesione annuale	19
	Articolo 35 - Contributi straordinari	19
	Articolo 36 - Obbligo dei soci.....	20
	Articolo 37 - Esercizio finanziario	20
	Articolo 38.....	20
	Articolo 39 - Istituzione.....	20
<i>B.</i>	<i>FONDI SPECIALI</i>	
	Articolo 40 - Tipo di fondi	20
	Articolo 41 - Fondo d'assistenza	21
	Articolo 42 - Fondazione per il perfezionamento e scopi sociali	21
	Articolo 43 - Alimentazione dei fondi mediante contributi straordinari	21
	Articolo 44 - Contabilità.....	21
	Articolo 45 – Regolamenti.....	21
	Articolo 46 - Scioglimento e liquidazione	21
VII.	REVISIONE DEGLI STATUTI	22
	Articolo 47.....	22
VIII.	SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	22
	Articolo 48.....	22
IX.	DISPOSIZIONI FINALI	23
	Articolo 49 - Validità del testo.....	23



Schweizerischer Bankpersonalverband
Association suisse des employés de banque
Associazione svizzera degli impiegati di banca

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Nome/Sede

Con il nome Associazione svizzera degli impiegati di banca, Schweizerischer Bankpersonalverband, Association suisse des employés de banque, The Swiss Bank Employees Association (ASIB, SBPV, ASEB o SBEA) è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e seg. del Codice civile svizzero.

La sede di ASIB è a Zurigo.

Articolo 2 - Scopo e finalità

1. ASIB si prefigge di promuovere e coordinare l'organizzazione di tutto il personale attivo in Svizzera nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché dei dipendenti di altre imprese che offrono servizi analoghi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Ha per scopo la rappresentanza e la tutela degli interessi professionali, economici, sociali, giuridici e culturali dei suoi soci nonché del principio di solidarietà.
2. ASIB è indipendente, aconfessionale, apartitica e apolitica.

Articolo 3 - Mezzi

ASIB intende perseguire i propri scopi in particolare tramite i seguenti mezzi:

- a) trattative con i datori di lavoro e le loro organizzazioni in merito alle condizioni di lavoro e di retribuzione, con il fine di concludere contratti di lavoro collettivi;
- b) monitoraggio delle condizioni di lavoro e salariali;
- c) rappresentanza degli interessi dei dipendenti e di ASIB verso terzi, nel contesto pubblico e nei confronti delle autorità;
- d) presa di posizione in merito a questioni economiche e politico-sociali;
- e) realizzazione della parità tra uomo e donna;
- f) informazioni giuridiche non retribuite;
- g) esame ed elaborazione delle questioni professionali negli organi centrali ASIB e nelle regioni;



- h) promozione e sostegno finanziario nella formazione e nel perfezionamento professionale;
- i) gestione di istituti a scopi sociali;
- j) ottimizzazione del regolamento della cassa pensione e promozione delle assicurazioni sociali pubbliche;
- k) consolidamento e ampliamento dei diritti di partecipazione nelle banche;
- l) diffusione di una pubblicazione di ASIB in tre lingue;
- m) organizzazione e realizzazione di eventi culturali e sportivi;
- n) offerta di servizi esclusivi per i soci;
- o) collaborazione con altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono obiettivi analoghi;
- p) negoziazione di piani sociali.

II. SOCI

Articolo 4 - Categorie di soci

ASIB riconosce le seguenti categorie di soci:

- a) soci attivi;
- b) soci passivi.

Articolo 5 - Adesione

1. Ad ASIB può aderire in qualità di socio chi è o è stato impiegato presso una banca, un istituto finanziario, un'assicurazione o un'impresa che offre i suoi servizi nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
2. Il Comitato ASIB decide sull'accoglimento o sul rifiuto dell'ammissione, e non è tenuto a motivare la sua decisione.
3. I soci che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento possono diventare soci



passivi.

Articolo 6 - Dimissioni

Un socio può presentare le proprie dimissioni per iscritto, per la fine dell'anno civile in corso, rispettando un termine di disdetta di 30 giorni.

Articolo 7 - Esclusione

Il Comitato ASIB può sancire l'esclusione di un socio qualora questi commetta una grave violazione delle regole statutarie.

1. Il Comitato ASIB può sancire l'esclusione di un socio qualora questi commetta una grave violazione delle regole statutarie.
2. Il socio escluso ha diritto di presentare ricorso in occasione della prossima Assemblea ordinaria dei delegati. Il ricorso deve essere inoltrato tramite lettera raccomandata al Presidente, all'attenzione dell'Assemblea dei delegati, entro 30 giorni dalla notifica della decisione di esclusione.
3. Chi, nonostante sollecito, non paga la propria quota di adesione, viene escluso dall'elenco dei soci da parte del Comitato ASIB e non ha diritto a presentare alcun ricorso.

Articolo 8 - Diritti sul patrimonio sociale

È escluso qualsiasi diritto personale dei soci sul patrimonio sociale di ASIB.

III. REGIONI

Articolo 9 - Regioni e associazioni regionali

1. Le associazioni regionali possono scegliere fra due modelli alternativi:
 - Sistema integrativo: l'associazione regionale è sciolta e diviene parte integrante di ASIB
 - Sistema complementare: l'associazione regionale è mantenuta e svolge le proprie mansioni in collaborazione con ASIB nella propria regione di riferimento geografico.
2. Ogni socio viene assegnato di principio in una regione di riferimento secondo il suo domicilio. Su richiesta del socio questi può essere affiliato ad un'altra regione. Se nel-



Schweizerischer Bankpersonalverband
Association suisse des employés de banque
Associazione svizzera degli impiegati di banca

la regione di affiliazione opera un'associazione regionale, il socio viene automaticamente assegnato anche a quest'ultima.

3. ASIB è suddivisa nelle seguenti regioni:

Svizzera orientale: soci dei cantoni San Gallo, Appenzello, Sciaffusa, Turgovia, Glarona e Grigioni;

Berna: soci del cantone Berna e del cantone Soletta;

Svizzera centrale: soci dei cantoni Uri, Svitto, Nidvaldo, Obvaldo, Lucerna e Zugo;

Zurigo: soci del cantone Zurigo;

Svizzera nord-occidentale: soci dei cantoni Argovia, Basilea Città, Basilea Campagna e Soletta (Birseck/Thierstein);

Svizzera francese: soci dei cantoni Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Vallese;

Ticino: soci del cantone Ticino.

4. Dove le associazioni regionali sono organizzate secondo il modello complementare, esse sono autonome, nella forma giuridica dell'associazione.

Articolo 10 - Riconoscimento di nuove regioni

Il riconoscimento di nuove regioni richiede la decisione dell'Assemblea dei delegati.

Articolo 11 - Adesione di associazioni regionali

1. L'adesione di associazioni regionali, là dove esse sono presenti, è stabilita dall'Assemblea dei delegati attraverso la maggioranza di due terzi dei presenti. Se due o più associazioni regionali si uniscono, è pure necessaria una decisione da parte dell'Assemblea dei delegati, sempre attraverso la maggioranza di due terzi dei presenti.
2. Il recesso di una associazione regionale può avvenire in seguito al suo scioglimento o mediante disdetta per iscritto, per la fine dell'anno civile in corso, rispettando un termine di preavviso di sei mesi. L'affiliazione ad ASIB dei soci (art. 4) persiste.
3. L'esclusione di una associazione regionale può essere deliberata dall'Assemblea dei delegati se è data la maggioranza di due terzi dei presenti.



4. Le associazioni regionali oggetto di recesso o di esclusione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio di ASIB e delle sue istituzioni.

Articolo 12 - Rapporto tra le regioni / le associazioni regionali e ASIB

1. Gli statuti delle regioni non possono essere in contraddizione con quelli di ASIB o con i suoi interessi. Gli statuti vengono approvati dal Comitato ASIB. L'istanza di ricorso è l'Assemblea dei delegati.
2. ASIB finanzia le strutture e attività delle regioni. Le associazioni regionali (sistema complementare) ricevono un sostegno finanziario per le loro strutture statutarie. Il Comitato ASIB è competente per definire la procedura dei mezzi finanziari alle regioni.
3. Le associazioni regionali hanno il dovere di sostenere ASIB e di non intraprendere nulla che possa essere in contraddizione con gli interessi di ASIB.
4. Le associazioni regionali sono tenute a redigere annualmente un rapporto sulla loro attività e a presentare i conti. Il rapporto annuale e i conti devono essere inoltrati al Segretariato ASIB entro due mesi dall'approvazione da parte dell'Assemblea generale regionale.
5. Esse forniscono, su richiesta di ASIB, le informazioni relative all'adempimento delle proprie mansioni.
6. In occasione di trattative e votazioni concernenti questioni importanti (sospensione del lavoro, imposizione di blocchi, ecc.) deve partecipare alla discussione una rappresentanza del Comitato ASIB o del Segretariato ASIB.
7. Se un Comitato regionale non adempie ai propri obblighi nei confronti della regione di riferimento, del Segretariato ASIB o del Comitato ASIB, questi ultimi hanno il diritto di richiedere la convocazione o di convocare esso stesso un'Assemblea generale per esporre la propria posizione.
8. Le convenzioni concluse da ASIB devono essere rispettate da tutte le associazioni regionali.
9. Convenzioni locali o regionali possono essere sottoscritte dalle associazioni regionali di riferimento soltanto in collaborazione e con l'accordo del Comitato direttivo di ASIB.
10. L'adesione delle associazioni regionali ad altre organizzazioni richiede l'approvazione del segretariato generale o del Comitato ASIB.



Schweizerischer Bankpersonalverband
Association suisse des employés de banque
Associazione svizzera degli impiegati di banca

11. Dove sono presenti associazioni regionali autonome (sistema integrativo), queste eleggono i propri delegati. Negli altri casi (sistema complementare), sono i soci affiliati a quella regione che eleggono i propri delegati.
12. Il segretariato regionale collabora con l'associazione regionale, quest'ultima ha facoltà di avanzare delle proposte.

IV. ORGANI

Articolo 13 - Organi

Gli organi di ASIB sono:

- a) l'Assemblea dei delegati
- b) le associazioni regionali (circondari elettorali)
- c) il Comitato
- d) la Commissione di controllo
- e) la Commissione della gestione

A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 14 - Composizione

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo di ASIB.
2. Le regioni hanno diritto di essere rappresentate come segue, da parte di soli soci attivi:
 - 5 delegati (rappresentanza minima) e
 - ogni 300 soci attivi un ulteriore delegato. Una frazione superiore a 150 viene considerata alla stessa stregua del raggiungimento della quota di 300.
 - Ogni regione può eleggere un delegato tra i membri passivi.
3. Ogni regione deve nominare inoltre dei delegati sostituti (minimo $\frac{1}{4}$ rispetto al numero totale dei delegati). I supplenti sostituiscono i delegati che si ritirano nel corso del mandato.



4. La qualità di membro del Comitato ASIB o della Commissione di controllo non è compatibile con la funzione di delegato. Non sono inoltre eleggibili quali delegati persone impiegate presso ASIB o che, per altri motivi, non appaiono indipendenti.

Articolo 15 - Elezione dei delegati e dei delegati supplenti

1. I delegati e i delegati supplenti sono eletti per un periodo di quattro anni. I circoli elettorali sono quelli delle regioni di riferimento.
2. Dove è presente un'associazione regionale (modello complementare), i delegati e i delegati supplenti sono eletti dall'Assemblea generale regionale. Vengono eletti i candidati che ottengono il numero maggiore di preferenze. Se non vengono eletti i sostituti, il Comitato regionale può in caso di bisogno nominare i delegati supplenti, che, in occasione della successiva assemblea generale, devono essere confermati.
3. Nei casi dove non c'è un'associazione regionale autonoma, ossia dove le regioni sono state integrate (modello integrativo), i membri sono invitati ad annunciarsi per assolvere la funzione di delegato. Viene organizzata una procedura di elezione da parte del Segretariato ASIB solo nel caso in cui vi fossero più candidati dei posti disponibili in qualità di delegati e delegati supplenti. In questo caso vengono eletti candidati supplenti quelli con il minor numero di preferenze.
4. Le indennità dei delegati e dei delegati supplenti sono versate da ASIB e sono fissate nel regolamento sugli onorari e le spese.

Articolo 16 - Convocazione

1. L'Assemblea dei delegati si riunisce di regola una volta all'anno in sessione ordinaria su convocazione del Comitato ASIB. Le sessioni straordinarie vengono convocate ogni qualvolta il Comitato ASIB lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un terzo dei delegati.
2. La convocazione include l'ordine del giorno e i relativi documenti.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei delegati viene diramato generalmente con almeno quattro settimane di anticipo sulla data prevista; per la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei delegati si può prescindere da tale periodo di preavviso.

Articolo 17 – Competenze

L'Assemblea dei delegati si occupa segnatamente delle seguenti questioni:



- a) approvazione e revisione degli statuti, del regolamento di organizzazione dell'Assemblea dei delegati e di quello degli onorari e indennità e dei fondi speciali (art. 45);
- b) trattazione delle richieste presentate dal Comitato ASIB e dai delegati;
- c) elezione e destituzione del Presidente ASIB, degli ulteriori membri del Comitato ASIB, della Commissione di controllo (revisori e società di revisione esterna), della Commissione della gestione e dei membri della Fondazione per il perfezionamento e a scopo sociale;
- d) approvazione del programma di attività;
- e) presa d'atto del rapporto annuale, approvazione del rapporto della Commissione di controllo e scarico, accettazione del rendiconto di gestione, approvazione del preventivo (inclusi gli importi assegnati alle associazioni regionali per l'adempimento dei loro compiti) e definizione delle quote annuali;
- f) delibera sull'ammissione e l'esclusione di associazioni regionali; decisione in merito al ricorso di soci contro l'esclusione richiesta dal Comitato ASIB (art. 24 lit. q);
- g) determinazione delle direttive per le trattative, approvazione di contratti d'ingente portata qualora il Comitato direttivo non possa assumersi la responsabilità di una decisione in caso di discrepanze essenziali rispetto ai postulati del CCL;
- h) decisione in merito a contributi straordinari;
- i) creazione, alimentazione, utilizzazione e scioglimento di fondi speciali;
- j) approvazione dell'annessione di ASIB ad altre organizzazioni in Svizzera e all'estero;
- k) deliberazione sullo scioglimento di ASIB e sulla destinazione del patrimonio sociale giusta l'art. 46;
- l) designazione di Commissioni per la politica salariale e sociale (CPSS) nonché di ulteriori commissioni e dei relativi presidenti su richiesta del Comitato ASIB;
- m) determinazione della quota annuale dei soci attivi e passivi.

Articolo 18 - Presidenza

L'Assemblea dei delegati sottostà alla direzione del Presidente. In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea dei delegati designa un presidente del giorno.



Articolo 19 – Decisione per circolazione degli atti

1. I delegati possono prendere decisioni mediante la circolazione di atti (via e-mail, telex o lettera) se entro 48 ore dalla relativa richiesta pervenuta per e-mail almeno cinque delegati non pretendano la trattazione in sessione assembleare. Per la richiesta di convocazione dell'Assemblea i delegati hanno a disposizione almeno due giorni lavorativi.
2. Le decisioni sono adottate dalla maggioranza relativa dei delegati, salvo diversa disposizione statutaria.
3. Decisioni assunte per circolazione degli atti vengono annotate nel verbale assembleare successivo.

Articolo 20 – votazione generale e voto elettronico

1. Votazione generale: oggetto di una votazione generale di tutti i soci delle regioni possono essere solo temi di competenza dell'Assemblea dei delegati. Se richiesta dal Comitato ASIB o dalla maggioranza di due terzi dei delegati, è data facoltà di ricorrere alla votazione generale. La votazione generale viene eseguita in forma elettronica, per i soci che non dispongono di un recapito e-mail, per iscritto per posta.
2. Votazione consultiva: oggetto di una votazione consultiva possono essere tutti i temi legati ad ASIB. Le domande devono essere poste affinché sia possibile rispondere con un semplice "sì" o "no", oppure astenendosi. La votazione consultiva può essere richiesta dal Comitato ASIB, l'esito non è vincolante, la votazione viene eseguita in forma elettronica, per tutti i soci che dispongono di un recapito e-mail.
3. Indagine presso i soci: oggetto di una indagine presso i soci possono essere tutti i temi legati ad ASIB. L'indagine può essere richiesta dal Comitato direttivo o dal segretariato a seconda dei temi importanti di loro competenza. L'indagine può essere svolta in qualsiasi forma, tutti i soci che dispongono di un recapito e-mail possono prendervi parte, il suo esito non è vincolante.

Articolo 21 - Revoca

1. L'Assemblea dei delegati ha il diritto di revoca nei confronti degli organi di ASIB nonché nei confronti dei singoli membri.
2. In caso di revoca, gli organi e i membri coinvolti hanno comunque il diritto di essere sentiti; essi devono essere informati per tempo in merito alla richiesta di revoca e deve essere concessa loro la facoltà di consultare il relativo fascicolo.



B. ASSOCIAZIONI REGIONALI

Articolo 22

Le associazioni regionali (secondo il modello complementare) sono organi di nomina all'interno di ASIB, non hanno per contro alcun potere di rappresentare ASIB. Statuto e mansioni delle associazioni regionali sono regolati agli artt. 9-12.

C. IL COMITATO

Articolo 23

Composizione

1. Il Comitato ASIB è costituito dal Presidente e da otto a dieci ulteriori membri. Ogni regione ha diritto ad almeno un membro, mentre i membri di sesso femminile devono essere almeno due. Non è consentito il cumulo di funzioni in relazione ad altri organi di ASIB, fatta eccezione per le associazioni regionali e i loro organi.

Organo esecutivo

2. Il Comitato ASIB mette in atto le decisioni dell'Assemblea dei delegati e rappresenta ASIB verso l'esterno.

Periodo di carica

3. Il periodo di carica dei membri del Comitato ASIB è di quattro anni.

Cariche vacanti

4. Le vacanze che subentrano durante un periodo di carica vengono risolte dal Comitato ASIB fino alla prossima Assemblea dei delegati.
5. Tutti i membri sono rieleggibili.

Organizzazione

6. Il Comitato ASIB può delegare sia compiti di gestione che di rappresentanza. Il Comitato ASIB ha facoltà di costituire commissioni e di stilare a tale scopo un regolamento.



Articolo 24 – Mansioni e competenze

1. Al Comitato ASIB incombe la suprema direzione dell'associazione. Tutto quanto non è espressamente attribuito secondo i presenti statuti e i regolamenti vigenti ad altri organi, è di competenza del Comitato ASIB.
2. Le competenze del Comitato ASIB che non possono essere delegate sono in particolare le seguenti:
 - a) impartire le necessarie direttive al direttore
 - b) definire l'organizzazione di ASIB (regolamento d'organizzazione in base ai principi stabiliti dalla strategia e nelle disposizioni relative all'organizzazione strutturale e funzionale);
 - c) definire la procedura delle votazioni consultive e di indagine presso i soci (regolamento);
 - d) organizzare la gestione delle finanze, del patrimonio e del sistema di controllo interno (SCI);
 - e) stabilire la direzione strategica e il controlling;
 - f) adottare il piano annuale e la pianificazione a medio termine;
 - g) adottare la pianificazione finanziaria;
 - h) decidere in merito a spese non preventivate fino ad un massimo di Fr. 50'000. --;
 - i) approvare contratti importanti;
 - j) adottare decisioni di principio di politica settoriale e professionale;
 - k) nominare e destituire il direttore;
 - l) confermare i responsabili settoriali in segretariato;
 - m) decidere se aprire dei segretariati regionali (sedi decentralizzate);
 - n) supervisionare il lavoro del direttore e dei responsabili settoriali, in particolare in relazione al rispetto delle normative vigenti, degli statuti, dei regolamenti e delle direttive;



Schweizerischer Bankpersonalverband
Association suisse des employés de banque
Associazione svizzera degli impiegati di banca

- o) istituire gruppi di esperti e nominarne e revocarne i membri;
- p) regolamentare la rappresentanza di ASIB attraverso la definizione degli aventi diritto di firma;
- q) stabilire l'adesione e l'esclusione di membri;
- r) preparare l'Assemblea dei delegati.

Articolo 25 – diritto di firma

La firma giuridicamente vincolante per ASIB è detenuta collettivamente a due, di cui almeno un membro del Comitato ASIB. Il Comitato ASIB regola gli aspetti di dettaglio relativi al diritto di firma in un apposito regolamento.

Articolo 26 - Segretariato

1. Ai fini dell'adempimento delle proprie mansioni, il Comitato ASIB si avvale di un segretariato professionale.
2. Al Segretariato ASIB sono affidate in particolare le seguenti mansioni.
 - a) attività operativa di ASIB a livello sia regionale che nazionale, e rappresentanza di ASIB nei gremii internazionali;
 - b) allestimento del quadro di funzionamento dei settori d'attività e dei campi di intervento, secondo la strategia stabilita da ASIB, e garanzia del flusso di informazioni;
 - c) adempimento di compiti amministrativi ed organizzativi per l'Assemblea dei delegati e per i gruppi di esperti;
 - d) prestazione di servizi in favore delle regioni e delle associazioni regionali.

Articolo 27 – Direttore

1. Al direttore incombe la direzione del Segretariato ASIB.
2. Le mansioni del direttore sono in particolare le seguenti:
 - a) attività operativa e direttiva di ASIB secondo i principi strategici definiti dal Comitato ASIB;



- b) assunzione dei responsabili settoriali (che devono essere confermate dal Comitato ASIB) e del personale;
 - c) assunzione e direzione dei responsabili dei segretariati regionali;
 - d) preparazione dei lavori del Comitato ASIB e dell'Assemblea dei delegati di concerto con il Presidente.
3. Ai fini di consulenza (per il direttore o per il segretariato), il direttore può costituire dei gruppi di lavoro o fare capo a degli esperti per questioni rilevanti operative e direttive (IT, personale, relazioni con i media, ecc.).
 4. Il direttore in genere partecipa alle sedute del Comitato ASIB e dell'Assemblea dei delegati a titolo consultivo e con il diritto di fare proposte.

D. LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

Articolo 28

Designazione

1. I conti di ASIB vengono verificati da due revisori designati tra i soci da parte dell'Assemblea dei delegati e da una società di revisione esterna. L'Assemblea dei delegati designa inoltre un supplente. I revisori non possono essere contemporaneamente membri di un altro organo ASIB. Non sono inoltre eleggibili quali revisori persone impiegate presso ASIB o che, per altri motivi, non appaiono indipendenti.

Periodo di carica

2. I revisori vengono eletti per un periodo di carica di quattro anni. La rielezione è ammessa. La società di revisione esterna è incaricata per un anno

Convocazione

3. La Commissione di controllo viene convocata da un suo decano o dal direttore.

Mandato

4. La Commissione di controllo è tenuta a verificare almeno una volta all'anno la tenuta dei conti e a presentare all'Assemblea dei delegati un rapporto scritto. Alla Commissione di controllo incombe l'obbligo di verificare la legittimità dei conti dell'Associazione in conformità agli statuti.
5. La Commissione di controllo deve essere rappresentata all'Assemblea dei delegati.



E. LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Articolo 29 – Composizione

1. La Commissione della gestione è composta da tre membri, di cui uno è il presidente, che sono eletti per quattro, con possibilità di rielezione.
2. I componenti non possono essere contemporaneamente membri di un altro organo ASIB, fatta eccezione per le associazioni regionali e i loro organi. Non sono inoltre eleggibili persone impiegate presso ASIB o che, per altri motivi, non appaiono indipendenti.

Articolo 30 – Mansione e competenze

1. La Commissione della gestione verifica il rispetto da parte degli organi ASIB delle leggi, degli statuti, dei regolamenti così come delle decisioni dell'Assemblea dei delegati.
2. La Commissione della gestione redige un rapporto annuale all'attenzione dell'Assemblea dei delegati. Questo documento contiene eventuali proposte di miglioramento, così come la raccomandazione di scarico del Comitato direttivo e del direttore.
3. La Commissione della gestione ha diritto di richiedere ogni documento e informazione che le necessita.

V. RIVISTA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 31 – In generale

1. L'Associazione pubblica una propria rivista in tre lingue.
2. La rivista viene inviata a tutti i soci. Il prezzo dell'abbonamento è incluso nella quota annuale di adesione.
3. Eventuali pubblicazioni delle sezioni edite dalle regioni devono riportare l'esatta indicazione della provenienza.
4. L'Associazione può impiegare ulteriori mezzi di comunicazione (sito web ecc.).



VI. PATRIMONIO

Articolo 32 - Patrimonio

Il patrimonio di ASIB è costituito:

- a) dalla cassa;
- b) dei fondi speciali.

A. CASSA

Articolo 33 – Entrate

La cassa di ASIB è alimentata dai seguenti proventi:

- a) quote annuali di adesione dei soci attivi e passivi;
- b) contributi straordinari;
- c) liberalità, qualora non siano destinate a scopi speciali;
- d) redditi derivanti dal patrimonio
- e) ricavi dalla vendita di prodotti e servizi destinati ai soci.

Articolo 34 - Quota di adesione annuale

Le quote di adesione annuali vengono stabilite dall'Assemblea dei delegati.

Articolo 35 - Contributi straordinari

L'eventuale riscossione di contributi straordinari è decisa dall'Assemblea dei delegati.



Articolo 36 - Obbligo dei soci

I soci dimissionari ed esclusi sono tenuti a corrispondere la quota di adesione per l'anno in corso.

Articolo 37 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

Articolo 38

Obbligazioni

1. Per le obbligazioni assunte verso terzi, ASIB risponde solo con il proprio patrimonio.

Responsabilità

2. ASIB declina qualsiasi responsabilità per le obbligazioni delle associazioni regionali.

B. FONDI SPECIALI

Articolo 39 - Istituzione

Sulla costituzione di fondazioni a scopo permanente e sullo stanziamento di fondi particolari per scopi specifici di ASIB decide l'Assemblea dei delegati.

Articolo 40 - Tipo di fondi

ASIB gestisce i seguenti fondi speciali:

- a) un fondo d'assistenza;
- b) un fondo per il perfezionamento e per scopi sociali in qualità di fondazione indipendente.



Schweizerischer Bankpersonalverband
Association suisse des employés de banque
Associazione svizzera degli impiegati di banca

Articolo 41 - Fondo d'assistenza

Il fondo d'assistenza è utilizzato per:

- a) spese straordinarie su decisione dell'Assemblea dei delegati;
- b) il sostegno di soci che sono confrontati con ingenti svantaggi derivanti dalla loro attività per ASIB. Sull'ammontare dei relativi contributi decide il Comitato ASIB;
- c) il finanziamento di riscatti e il versamento di contributi arretrati nel 2° pilastro a favore del personale di ASIB.

Articolo 42 - Fondazione per il perfezionamento e scopi sociali

La Fondazione per il perfezionamento e scopi sociali è destinata:

- a) ai contributi finanziari per la formazione e il perfezionamento professionale di soci di ASIB;
- b) al sostegno di soci che versano in difficoltà finanziarie.

Articolo 43 - Alimentazione dei fondi mediante contributi straordinari

In caso di particolare necessità, l'Assemblea dei delegati può decidere l'apporto di contributi straordinari ai fondi speciali.

Articolo 44 - Contabilità

Per i fondi esistenti o per eventuali fondi futuri la contabilità deve essere gestita separatamente.

Articolo 45 – Regolamenti

L'organizzazione, la gestione e l'utilizzo di fondi speciali devono essere disciplinati da regolamenti speciali che soggiacciono all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

Articolo 46 - Scioglimento e liquidazione

La decisione sullo scioglimento e sulla liquidazione di fondi speciali è di competenza dell'Assemblea dei delegati e richiede la maggioranza di due terzi dei presenti.



VII. REVISIONE DEGLI STATUTI

Articolo 47

Procedura

1. La revisione totale o parziale degli statuti è di competenza dell'Assemblea dei delegati.
2. Per ogni revisione è necessaria la maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Clausola d'urgenza

3. Non è applicabile la clausola d'urgenza ai sensi dell'articolo 16 cpv. 3 del presente statuto.

VIII. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 48

Presupposti

1. Lo scioglimento di ASIB potrà essere deliberato da un'Assemblea straordinaria dei delegati convocata allo scopo, in seno alla quale la decisione dovrà essere approvata dai due terzi dei delegati presenti.
2. Se non è sancito lo scioglimento ai sensi della cifra 1 del presente articolo, poiché non è raggiunta la maggioranza di due terzi dei delegati presenti, viene indetta una seconda Assemblea dei delegati. Lo scioglimento è deciso se in occasione della seconda Assemblea dei delegati indetta allo scopo, viene raggiunto il quorum di due terzi dei presenti favorevoli allo scioglimento.

Votazione generale

3. Lo scioglimento di ASIB può essere altresì deliberato mediante votazione generale con una maggioranza qualificata di due terzi dei soci.
4. Sulla destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento decide l'Assemblea dei delegati.



IX. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 - Validità del testo

1. I presenti statuti sono stati ratificati in occasione dell'Assemblea dei delegati del 27 novembre 2015 a Berna. Essi sostituiscono gli statuti adottati il 7 maggio 1993 a Berna e sono stati emendati o modificati redazionalmente negli articoli 3 lett. p, 15 cifra 2, 17 lett. a e 19 cifra 1, in occasione dell'Assemblea ordinaria dei delegati tenutasi il 24 giugno 2016 e dell'Assemblea ordinaria dell'11 settembre 2020.
2. I presenti statuti sono stati modificati in occasione dell'Assemblea dei delegati del 17 giugno 2005 a Berna (art. 1 e 2), del 30 maggio 2008 a Martigny (revisione parziale), del 19 giugno 2009 a Berna (art. 9 cifra 2 e art. 22 cifra 6), del 4 giugno 2010 a Zurigo (art. 14 cifra 1 e 2), del 22 giugno 2012 a Berna (art. 9 e 14), del 14 giugno 2013 a Berna (art. 12 cifra 4), del 27 novembre 2015 (revisione parziale), del 27 novembre 2015 Bern (revisione parziale), del 24 giugno 2016 a Berna (art. 3 lett. p, 15 cifra 2, 17 cifra a e 19 cifra 1) e dell'11 settembre 2020 a Berna (art. 5 cifra 3 e 14 cifra 2).
3. Vincolante è il testo in lingua tedesca.

Per l'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI IMPIEGATI DI BANCA
Zurigo, il 12 settembre 2020

Michael von Felten
Presidente ASIB

Denise Chervet
Direttrice ASIB